



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV)
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Accesso civico “generalizzato”

Riferimenti normativi: art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.lgs. 97/2016.

L'accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai documenti, detenuti da C.I.R.A. S.r.l., non obbligatoriamente pubblicati/da pubblicare ai sensi del D.lgs. 33/2013, ma che devono essere resi disponibili su richiesta degli utenti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.lgs 33/2013.

La richiesta di accesso generalizzato:

- può essere presentata da qualsiasi soggetto;
- comporta la necessità di identificare i dati, le informazioni e/o i documenti richiesti, ma non ne richiede la motivazione;
- è gratuita;

può essere trasmessa tramite:

- posta elettronica all'indirizzo: servizioclienti@ciraservizioidrico.it
- PEC istituzionale consorziocirasu@pcert.postecert.it
- posta ordinaria indirizzata a C.I.R.A. S.r.l. – Loc. Piano 6/A – 17058 Dego (SV)

Sul sito web alla Sezione Amministrazione Trasparente è a disposizione il modulo che può essere utilizzato, facoltativamente, per l'invio della richiesta di accesso; il suo mancato utilizzo non è motivo di rifiuto dell'istanza qualora la richiesta pervenuta contenga comunque le informazioni necessarie per il riscontro.

L'ufficio destinatario dell'istanza è obbligato a darne comunicazione a eventuali contro interessati, i quali possono presentare motivata opposizione all'istanza di accesso e ricorrere, in caso di accoglimento della stessa nonostante la loro opposizione, al giudice amministrativo.

Il procedimento, salvi i casi di sospensione previsti dalla legge, deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni.

In caso di accoglimento, C.I.R.A. S.r.l. provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

L'eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso deve essere motivato con riferimento ai soli casi e limiti di legge. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Qualora il diniego sia relativo alla protezione dei dati personali, il RPCT può chiedere un parere formale al Garante della protezione dei dati personali, il quale si pronuncia nel termine di 10 giorni dalla richiesta.

È possibile, in ogni caso, il ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo.